



15 aprile 2008

FAQ Rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (art. 7a legge sull'energia, nuovo)

Per ogni tecnologia (energia idroelettrica, energia fotovoltaica, energia eolica, geotermia, biomassa e scorie di biomassa), categoria e classe di potenza viene fissata una tariffa di immissione sulla base di impianti di riferimento. Le relative remunerazioni sono contenute nelle appendici dell'ordinanza sull'energia.

I singoli documenti sono disponibili sui seguenti siti Internet:

1. Modifiche della legge sull'energia
Le nuove disposizioni sono consultabili all'indirizzo
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c734_7.html, allegato a partire da pag. 16
2. Ordinanza concernente l'ulteriore entrata in vigore
L'ordinanza concernente l'ulteriore entrata in vigore della legge sull'approvvigionamento elettrico è consultabile all'indirizzo
<http://www.admin.ch/ch/i/as/2008/775.pdf>
3. Modifiche dell'ordinanza sull'energia:
Le nuove disposizioni sono consultabili all'indirizzo
<http://www.admin.ch/ch/i/as/2008/1223.pdf> a partire da pag. 1239.
Per quanto concerne l'entrata in vigore di queste modifiche vedasi articolo 32 dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico a pag. 1236.

1. Calcolo della remunerazione

Calcolo della remunerazione

La remunerazione si basa sui prezzi di costo di impianti di riferimento validi nell'anno di produzione dell'impianto. Gli impianti di riferimento devono corrispondere alle tecnologie più efficienti. Il calcolo della remunerazione varia a seconda delle tecnologie, categorie e classi di potenza. Per anno di costruzione si intende l'anno dell'effettivo inizio dell'esercizio commerciale dell'impianto. I tassi di remunerazione per gli impianti veri e propri dipendono dalla data della messa in esercizio dell'impianto e rimangono costanti per tutto il periodo di ammortamento (= periodo di remunerazione). Per alcune tecnologie, vi sono variazioni dovute alla "potenza equivalente" e eventualmente a bonus.

La remunerazione viene calcolata sommando le remunerazioni relative alle classi di potenza valide per un determinato impianto. Esempio di calcolo per un impianto fotovoltaico:

impianto da 150kW:

10 * (rimunerazione 10kW) + 20* (rimunerazione 30kW) + 70*(rimunerazione 100kW) + 50*(rimunerazione 100kW)

150



2. Riduzione annua

A seconda dei previsti progressi tecnologici e della maturità di mercato di una tecnologia i tassi di remunerazione vengono gradualmente diminuiti. Le riduzioni annue si applicano in ciascun caso ai nuovi impianti messi in esercizio nel corrispondente anno di produzione. Una volta stabilita una tariffa per un impianto, essa rimane costante per tutto il periodo di ammortamento (= periodo di remunerazione). Esempio di impianto fotovoltaico: dal 2010 i tassi di remunerazione per gli impianti che acquisiscono il diritto alla remunerazione vengono ridotti dell'8% rispetto all'anno precedente.

Calcolo della riduzione: il valore dell'anno precedente viene diviso per 1,08, ad esempio 90 cent./kWh diventano 83,3 cent./kWh.

3. Inizio del versamento e durata della remunerazione

Secondo l'articolo 7a LEne non sono possibili versamenti retroattivi per la produzione di energia elettrica prima dell'entrata in vigore il 1.1.2009 delle disposizioni dell'ordinanza concernenti la remunerazione per l'immissione di energia elettrica. La durata del diritto alla remunerazione si calcola a partire dall'anno di produzione effettivo, ovvero dall'inizio dell'esercizio commerciale dell'impianto. A seconda delle tecnologie, la durata della remunerazione è di 20-25 anni (vedi appendici dell'OEn).

4. Clausola retroattiva per nuovi impianti a partire dall'anno di costruzione 1.1.2006

Solo il riconoscimento di "nuovo impianto" ha valore retroattivo. Finché non entreranno in vigore le nuove disposizioni dell'ordinanza sull'energia il 1.1.2009, questi impianti, nella misura in cui sono esercitati da produttori indipendenti, vengono remunerati secondo le norme ancora in vigore (vedi "Garanzia dei diritti acquisiti" al punto 14).

Una volta entrata in vigore la nuova normativa, o si applica il modello dell'art. 7a LEne (a condizione che gli impianti siano stati notificati con successo), 7b (mercato dell'elettricità ecologica) o infine del nuovo art. 7 (prezzo di mercato).

5. Quantità di produzione remunerata

La remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica è possibile solo per l'intera produzione e non per singole parti.

6. Impianti rinnovati o ampliati in misura considerevole

Affinché gli impianti siano considerati rinnovati o ampliati in misura considerevole, deve essere soddisfatto uno dei seguenti criteri:

1. Affinché un progetto possa essere considerato come impianto rinnovato o ampliato considerevolmente, i nuovi investimenti previsti devono ammontare ad almeno la metà degli investimenti necessari per un nuovo impianto. Per il calcolo si utilizza un valore di riferimento, in base al quale swissgrid, al momento della notifica, valuta i nuovi investimenti indicati.
2. La produzione di energia elettrica deve essere aumentata in misura considerevole. Tale aumento dipende dalla tecnologia, i cui requisiti sono disciplinati nelle appendici 1.1-1.5 dell'ordinanza sull'energia.



7. Quantità aggiuntive per impianti fotovoltaici, gestione tetto di spesa

Affinché beneficiario della remunerazione solamente tanti impianti quanti ne autorizza l'intero tetto di spesa e affinché una tecnologia non benefici di quote eccessive della remunerazione, la legge sull'energia prevede dei tetti di spesa parziali, con i quali le quote di spesa sono limitate per tecnologia. Allo stesso scopo la legge sull'energia e l'ordinanza sull'energia prevedono per gli impianti fotovoltaici quantità aggiuntive annuali (paragonabili a contingenti), che devono essere fissate dall'Ufficio federale dell'energia (UFE), nonché nella fase iniziale una quantità aggiuntiva speciale per gli impianti messi in esercizio o approvati tra il 1.1.2006 e il 30.4.2008.

8. Presentazione delle domande (procedura di notifica e di preavviso)

La procedura di notifica e di preavviso serve al controllo dei tetti di spesa parziali e dovrebbe permettere di evitare che beneficiario del sistema impianti che non vengono mai realizzati.

La notifica degli impianti è possibile a partire dal 1.1.2008. I relativi dettagli saranno pubblicati dall'UFE a tempo debito.

La procedura di notifica ha luogo in più tappe:

1. Notifica: essa comprende dati tecnici e in parte economici e **deve** essere inoltrata alla società nazionale di rete swissgrid. swissgrid verifica innanzitutto se la documentazione è completa. In caso affermativo, valuta se il progetto rientra nel tetto di spesa e, nel caso di impianti fotovoltaici, nelle quantità aggiuntive. Essa comunica la propria decisione al promotore del progetto con un preavviso vincolante. Affinché il progetto sia preso in considerazione è determinante la data della notifica, con la quale si intende il giorno in cui la relativa documentazione completa è stata consegnata ad un ufficio postale svizzero. Per la notifica vale la versione cartacea.
2. Notifica dello stato di avanzamento del progetto: viene effettuata in particolare se esiste una licenza di costruzione e deve essere inoltrata a swissgrid entro una determinata scadenza (vedi appendici OEn) dopo la notifica. Fino allo scadere del termine, al promotore del progetto viene riservato un posto.
3. Notifica della messa in esercizio: anch'essa deve essere inoltrata a swissgrid entro una determinata scadenza dopo la notifica (cfr. appendici dell'OEn). Anche in questo caso al promotore del progetto rimane riservato un posto. La notifica deve contenere in particolare la conferma da parte dell'organismo emittente delle garanzie di origine (swissgrid) secondo cui l'impianto è stato rilevato. Sulla base della notifica della messa in esercizio, il tasso di remunerazione viene fissato definitivamente.

Criteri essenziali:

- Principio: la data di ricevimento delle domande determina in che ordine vengono valutate. Se nello stesso giorno (fa fede il timbro postale) arrivano più notifiche di quanto il tetto di spesa parziale o complessivo possa accettare, è determinante la dimensione dell'impianto. I progetti che non rientrano nel tetto di spesa vengono inseriti in una lista di attesa.
- Lista di attesa: se non c'è più posto nel tetto di spesa parziale o per gli impianti fotovoltaici nelle quantità aggiuntive fissate, un impianto può essere inserito in una lista di attesa.
- Rispetto delle scadenze: se le scadenze non sono rispettate, il posto viene attribuito ad un altro progetto.



- Differenze con i dati della notifica: se i dati relativi alla potenza e all'ubicazione dell'impianto contenuti nella notifica della messa in esercizio differiscono notevolmente da quelli della notifica del progetto, la società nazionale di rete revoca il preavviso.

9. Notifica del progetto al gestore di rete

Di norma la notifica avviene mediante il modulo per domanda di raccordo dell'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES). La maggior parte dei gestori mette a disposizione moduli propri.

10. Garanzia di origine

Per dichiarare la provenienza e la qualità dell'elettricità proveniente da fonti rinnovabili vengono impiegate le cosiddette garanzie di origine. Grazie a questi certificati, è possibile attribuire in modo univoco e in qualsiasi momento le quantità di elettricità fornite ai clienti finali alle diverse qualità (ad es. energia idroelettrica, energia solare) e ai diversi impianti di produzione. Per i gestori di impianti che chiedono una remunerazione, la registrazione mediante certificati di origine della quantità di energia elettrica immessa è obbligatoria. L'energia elettrica immessa viene rilevata ogni quattro anni.

11. swissgrid

La società nazionale di rete swissgrid è competente per la procedura di notifica degli impianti. Quale unico ente responsabile in Svizzera dell'emissione delle garanzie di origine, swissgrid registra gli impianti e le quantità di energia elettrica.

12. Plusvalore ecologico

Chi produce secondo il modello della remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (art. 7a LEnE) non può mettere in commercio anche il "plusvalore ecologico" dell'elettricità, poiché questo è già compensato con la remunerazione di questa qualità supplementare.

13. Passaggio dall'immissione in rete di energia elettrica a copertura dei costi al mercato dell'elettricità ecologica

Chi percepisce la remunerazione ha la possibilità, per la fine di ogni anno, di passare al mercato libero dell'elettricità ecologica. In linea di principio anche il contrario è possibile, a condizione che i tetti di spesa parziali e complessivi non siano ancora stati raggiunti e che la notifica sia stata fatta con successo. Se è stato raggiunto il tetto di spesa parziale per la relativa tecnologia, il richiedente viene inserito in una lista di attesa fino a che potrà eventualmente occupare un posto liberatosi a seguito ad esempio del ritiro di un progetto notificato con successo. Se si è già beneficiato una volta della remunerazione, il produttore che entra nuovamente nel sistema riceve la stessa remunerazione che gli era stata attribuita in occasione della prima notifica.

14. Garanzia dei diritti acquisiti per gli impianti con remunerazione di 15 centesimi (conformemente all'art. 28a cpv. 1 della legge sull'energia)

Per i contratti esistenti vi è una garanzia dei diritti acquisiti. Gli impianti gestiti fino alla fine del 2005 da produttori indipendenti, la cui produzione in eccesso veniva remunerata con un importo di 15 cent./kWh (o eventualmente superiore) secondo il diritto vigente, continueranno anche in futuro a godere di que-



sto diritto nel quadro dei contratti esistenti. In linea di massima i contratti rimarranno in vigore fino al 2025 (forza idrica <1MW fino al 2035, art. 28a cpv. 1 LEne). In singoli casi tuttavia non è da escludere che un contratto scada prima, ad esempio se un produttore indipendente non si voleva vincolare più a lungo o ha deciso di disdire il contratto. Gli impianti ampliati o rinnovati in modo considerevole dopo il 1.1.2006 secondo i criteri dell'ordinanza e che in precedenza rientravano nel regime dei 15 cent., devono essere trattati secondo la nuova legislazione sull'energia (rimunerazione o mercato dell'elettricità ecologica).

15. Energia eccedentaria – Energia lorda

Ora, con la remunerazione per l'immissione in rete, non viene più remunerata l'energia eccedentaria, bensì l'intera produzione. Ciò vale per impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2006 o impianti ampliati considerevolmente o rinnovati (art. 7a capoverso 1 LEne). Viene quindi effettivamente misurata e remunerata la produzione lorda; tuttavia, il tasso di remunerazione contiene già una detrazione forfettaria per il fabbisogno proprio dell'impianto di produzione. Per i preesistenti contratti basati sul sistema dei 15 centesimi vale la normativa precedente (art. 28a capoverso 1 LEne).

16. Obbligo di ritiro, costi di allacciamento e misurazione del profilo di carico

In linea generale, il gestore di rete è tenuto a ritirare dal produttore tutta l'energia elettrica. L'energia elettrica proveniente da impianti dotati di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati (obbligatorio a partire da 30 kVA) non è più amministrata dal gestore di rete, ma da un gruppo di bilancio per le energie rinnovabili che viene costituito ad hoc per svolgere le operazioni relative alla remunerazione per l'immissione in rete (cfr. punto 18).

I costi per le necessarie linee di allacciamento dell'impianto al punto di immissione e i costi di trasformazione sono a carico del produttore. Gli oneri per il potenziamento della rete ricadono sul relativo gestore il quale tuttavia, con l'autorizzazione della Commissione dell'energia elettrica, li può fatturare alla società nazionale di rete (swissgrid).

17. Trasferimento dei costi, flussi finanziari

La remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete è finanziata attraverso la vendita dell'energia elettrica a prezzi di mercato e un supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione che swissgrid riscuote dai gestori di rete. I gestori di rete possono scaricare il costo di tale supplemento sui consumatori finali. La somma necessaria annualmente per compensare questi costi aggiuntivi è fissata dall'Ufficio federale dell'energia (per la prima volta nel settembre 2008).

18. Gruppo di bilancio per le energie rinnovabili

La gestione dei flussi di energia e di denaro determinati dalla remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete è affidata a un particolare gruppo di bilancio, il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili. Esso riprende l'energia immessa in rete e la vende a prezzo di mercato agli altri gruppi di bilancio i quali, a loro volta, la cedono ai rivenditori e ai distributori finali. Il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili addossa a swissgrid i costi aggiuntivi che ne risultano (differenza fra le remunerazioni e il prezzo di mercato).

19. Carichi di punta

La remunerazione rimane costante, indipendentemente dai carichi di punta. Sono però possibili accordi particolari fra produttori e gestori di rete per remunerare la produzione nei momenti in cui si registrano



carichi di punta.

20. Rapporti di proprietà del produttore

Un produttore non deve necessariamente avere lo statuto di "produttore indipendente" per poter usufruire della remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete.

21. Misurazione del profilo di carico

Gli impianti fino a 30 kVA sono esclusi dall'obbligo di misurazione del profilo di carico. I costi relativi al dispositivo di misurazione e alla messa a disposizione dei dati di misura sono a carico dei produttori.

22. Etichettatura dell'elettricità

La remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete deve essere indicata separatamente nell'etichettatura dell'elettricità (i dettagli sono disciplinati nell'appendice 4 dell'OEn).



Norme specifiche per le diverse tecnologie

Energia fotovoltaica

23. Impianti integrati

Lo scopo di questi impianti è di ottenere un'integrazione negli edifici che presenti anche un'elevata qualità architettonica. Gli impianti integrati costituiscono con l'elemento costruttivo (tetto, facciata) un'unità funzionale in cui i moduli fotovoltaici svolgono una duplice funzione (protezione contro gli agenti atmosferici, ombreggiamento, isolamento acustico, protezione contro le cadute) e sostituiscono un'altra costruzione che sarebbe altrimenti necessaria in mancanza dell'impianto. Non sono considerati impianti integrati gli impianti installati sugli edifici le cui caratteristiche costruttive non rendono necessaria una protezione supplementare, eccettuato il caso in cui che tali impianti ricoprano completamente la facciata o il tetto e nulla della struttura sottostante sia visibile. Quando svolgono la funzione di protezione contro gli agenti atmosferici, i moduli fotovoltaici costituiscono la superficie idrorepellente dell'edificio

Per tenere conto della molteplicità delle possibili tipologie costruttive, la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, sezione ISAAC, gestisce un inventario delle costruzioni adatte (http://www.bipv.ch/esempi_e.asp) nel quale sono elencate, d'accordo con l'UFE, le tipologie costruttive e i prodotti riconosciuti.

24. "Impianti misti"

Se sul medesimo edificio sono installati impianti fotovoltaici sia sul tetto che sulla facciata, la categoria di impianto viene determinata sulla base della seguente considerazione: se i due impianti sono dello stesso tipo, vengono considerati come impianto unico; se un impianto è integrato e l'altro è invece una sovrastruttura, i due impianti sono considerati distinti.

25. Impianti fotovoltaici ampliati o rinnovati in misura considerevole

Per gli impianti fotovoltaici ampliati o rinnovati che finora non disponevano di un sistema di misurazione dell'energia indipendente dal gestore, la produzione annua precedente viene stimata in 800 kWh per kWp (potenza di picco del generatore solare).

26. Quantità aggiuntive 2006/2007/2008

Per i nuovi impianti successivi al 1° gennaio 2006, viene definita in maggio una quantità aggiuntiva alla quale vengono attribuiti tutti gli impianti che, al momento dell'entrata in vigore dell'ordinanza, sono già stati realizzati o per i quali sono già stati compiuti passi sostanziali (per esempio esiste già una licenza di costruzione). Per ottenere l'attribuzione a questa quantità aggiuntiva, si deve disporre di tutte le necessarie autorizzazioni (secondo la notifica dello stato di avanzamento del progetto) per il 1° maggio 2008. L'entità della quantità aggiuntiva viene stabilita in modo tale che tutti gli impianti interessati vi possano rientrare. Per tutti gli altri impianti viene definita una quantità aggiuntiva per preavvisi favorevoli emessi nel resto dell'anno.

27. Pianificazione del territorio e procedure di approvazione

Gli impianti solari devono rispettare tutte le consuete prescrizioni, in particolare quelle leggi in materia di ambiente, costruzioni e pianificazione del territorio. Anche il nuovo articolo 18a della legge sulla



pianificazione del territorio (LPT) non dispensa dal rispetto della restante legislazione. Esso esprime una preferenza verso le soluzioni integrate rispetto agli impianti annessi. Si parla espressamente di impianti integrati negli edifici, esprimendo con ciò il fatto che gli impianti isolati sono tendenzialmente indesiderati. Zone ad hoc per impianti solari isolati non corrispondono alla volontà politica del legislatore. Sulle aree industriali dismesse, vicino ad impianti infrastrutturali, possono tuttavia avere senz'altro senso come utilizzazioni transitorie.

Art. 18a LPT Impianti solari

Nelle zone edificabili e nelle zone agricole è accordata l'autorizzazione per l'installazione di impianti solari accuratamente integrati nei tetti e nelle facciate, sempre che non ne risultino pregiudicati monumenti culturali o naturali d'importanza cantonale o nazionale.

Biomassa

28. Bonus agricolo

Il bonus agricolo viene concesso solo se viene impiegato concime di fattoria o concime di fattoria insieme ad altri substrati agricoli come resti del raccolto, sostanze residue della produzione agricola ecc. Inoltre la quota di cosubstrati non agricoli (cosubstrati) non deve superare il 20 per cento (rispetto alla massa fresca). Il bonus agricolo si basa sull'assunto che il potenziale del concime di fattoria sia elevato, a causa delle quantità disponibili. Il concime di fattoria ha tuttavia una densità energetica bassa (il colaticcio è composto per oltre il 92% di acqua, per cui ha senso utilizzare cosubstrati). La generazione di energia a partire da concimi di fattoria è quindi un processo complesso, che comporta elevati costi di produzione. Il bonus agricolo tiene conto di questo fatto.

29. Passaggio da combustibili fossili a combustibili rinnovabili

Gli impianti finora fatti funzionare con combustibili fossili e che vengono completamente trasformati in impianti a combustibili rinnovabili possono usufruire della remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete solamente se i nuovi investimenti ammontano almeno al 50 per cento di quelli necessari per un nuovo impianto, se viene **prodotta almeno la stessa quantità di elettricità** di prima e se il periodo di ammortamento è già trascorso per due terzi.

30. Produzione di energia elettrica tramite biogas

Un impianto ha diritto alla remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete se si può dimostrare che per la produzione di elettricità utilizza biogas. Ciò è possibile solamente se si garantisce che tutte le condizioni siano soddisfatte, che la provenienza sia nota e se possono essere esclusi pagamenti doppi.

Piccole centrali idroelettriche

31. Potenza meccanica media

La potenza meccanica media si calcola secondo l'art. 51 LUF1.



32. Pianificazione del territorio e procedure di approvazione

La competenza è dei Cantoni, a meno che si tratti di progetti internazionali, per i quali è competente la Confederazione.

Energia eolica

33. Pianificazione del territorio e procedure di approvazione

Le procedure di approvazione sono di competenza dei Cantoni. La base per la pianificazione di impianti eolici è la "Concezione energia eolica Svizzera". I Cantoni devono definire, nei loro piani direttori, ulteriori principi e criteri territoriali per lo sfruttamento dell'energia eolica sul loro territorio. Di essi fanno parte anche ponderazioni in merito alla protezione dell'ambiente e del paesaggio.

Nel 2008 l'UFE, l'ARE e l'UFAM elaboreranno una sorta di "direttiva" per i Cantoni, per fornire loro aiuto in materia di pianificazione del territorio. Questa direttiva rappresenterà l'ulteriore evoluzione della Concezione energia eolica Svizzera del 2004.

34. Reddito e ubicazione di riferimento

Il reddito di riferimento è la quantità di energia elettrica, calcolata tenendo conto dell'altezza effettiva del mozzo, che un determinato tipo di impianto eolico produrrebbe nell'ubicazione di riferimento "Svizzera" sulla base della curva di potenza caratteristica.

L'ubicazione di riferimento "Svizzera" è un'ubicazione virtuale utilizzata per il calcolo del reddito di riferimento. Le sue caratteristiche sono fissate nell'appendice 1.3 dell'ordinanza sull'energia.